



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

tribunalefederalesicilia@lnd.it

pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 136 TFT 15

DEL 10 NOVEMBRE 2015

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo, Sandro Geraci e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 10 novembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 29/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Gangi Mario, presidente della società Pol. Magica s.s. 2013/2014

Sig. Brunetto Gaetano, presidente della società A.S.D. Giardini Naxos s.s. 2013/2014

Società Pol. Magica (CT)

Società A.S.D. Giardini Naxos (ME)

La Procura Federale con nota 2746/286pf13-14/GT/dl del 23/9/2015, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- A) Il Sig Gangi Mario, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis C.G.S. in relazione all'art. 20 comma 2 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver fatto partecipare la propria società al III torneo "Città di Taormina" – ctg esordienti a 11 e pulcini a 7, svoltosi dall'1 al 3 novembre 2013, pur non avendo nessun calciatore tesserato per la categoria pulcini a 7.

- B) Il Sig. Brunetto Gaetano, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 28 comma 3 del Regolamento della L.N.D. e all'art. 20 comma 2 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver organizzato e fatto svolgere il III torneo "Città di Taormina" - ctg esordienti a 11 e pulcini a 7, dall'1 al 3 novembre 2013, senza la regolare autorizzazione del Comitato di appartenenza e di avervi fatto partecipare la propria società pur non avendo nessun calciatore tesserato per la ctg pulcini a 7.
- C) La società Pol. Magica, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni ascritte al proprio presidente
- D) La società A.S.D. Giardini Naxos, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni ascritte al proprio presidente

Si perveniva all'odierno deferimento a seguito di una nota del Presidente del Comitato Regionale Sicilia – L.N.D. del 6.11.13, con la quale veniva segnalato che il III torneo "Città di Taormina" – ctg esordienti a 11 e pulcini a 7, organizzato dalla società A.S.D. Giardini Naxos, veniva svolto dall'1 al 3 novembre 2013 senza il prescritto nulla osta e che inoltre la stessa società organizzatrice, unitamente alla società Pol. Magica, aveva partecipato al torneo pur non avendo nessun tesserato nella ctg pulcini a 7.

Effettuate le opportune indagini la Procura Federale, attraverso l'esame della documentazione allegata alla nota del Presidente del Comitato Regionale, accertava che effettivamente non risultava alcuna autorizzazione allo svolgimento del torneo in questione e che entrambe le società oggi deferite, all'epoca dei fatti non vantavano alcun tesserato nella ctg pulcini a 7.

All'udienza del 10.11.15 nessuno è comparso né sono state depositate memorie difensive e/o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare:

a carico del Sig. Gangi Mario, presidente della società Pol. Magica s.s. 2013/2014 l'inibizione per mesi dodici;

a carico del Sig. Brunetto Gaetano, presidente della società A.S.D. Giardini Naxos Società s.s. 2013/2014 l'inibizione per mesi dodici;

a carico della società Pol. Magica l'ammenda di € 700,00;

a carico della società A.S.D. Giardini Naxos l'ammenda di € 700,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, risultando provato per tabulas quanto sostenuto dalla Procura Federale.

Gli accertamenti eseguiti dimostrano che la società A.S.D. Giardini Naxos, sebbene avesse ritualmente avanzato richiesta di autorizzazione allo svolgimento del torneo, alla fine non ottenne alcun nulla osta da parte del Comitato Regionale ed inoltre che la società Pol. Magica, così come la stessa società A.S.D. Giardini Naxos, all'epoca di svolgimento del III torneo "Citta di Taormina" non avevano nessun calciatore tesserato per la ctg. Pulcini a 7.

E' ben noto che per il combinato disposto dei citati articoli del C.G.S., del Regolamento della L.N.D. e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, è fatto obbligo alle Società che svolgono attività giovanile disciplinata dal Settore, di tesserare federalmente anche quei calciatori inquadrati ed utilizzati nei "Centri di

Avviamento allo Sport” e nelle Scuole calcio”, a solo titolo didattico e formativo, non fosse altro che per garantire le conseguenti obbligatorie tutele medico sportive e assicurative.

Tutto ciò premesso,

- ritenuto che lo svolgimento di un torneo senza la prescritta autorizzazione comporta la violazione dei principi sportivi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 28 del regolamento della L.N.D.

- ritenuto che la partecipazione ad un torneo giovanile senza nessun calciatore tesserato per la categoria di appartenenza, comporta la violazione dei principi sportivi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 20 comma 2 del Regolamento dell'attività Giovanile e Scolastica

- considerato ancora che le società deferite debbano rispondere per responsabilità diretta di quanto commesso dai propri presidenti ex art. 4 comma 1 C.G.S, in virtù del principio di immedesimazione organica

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli artt. 1 bis comma 1 C.G.S., 20 comma 2 Regolamento L.N.D., 28 Regolamento Settore Giovanile Scolastico, 4 comma 1 C.G.S., 18 lett. b C.G.S. e 19 lett. h C.G.S, applica:

a carico del Sig. Gangi Mario, presidente della società Pol. Magica s.s. 2013/2014 l'inibizione per mesi tre;

a carico del Sig. Brunetto Gaetano, presidente della società A.S.D. Giardini Naxos Società s.s. 2013/2014 l'inibizione per mesi quattro;

a carico della società Pol. Magica l'ammenda di € 300,00 (trecento/00);

a carico della società A.S.D. Giardini Naxos l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alla parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza dell'art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 31/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- Sig. SERGIO GIANNONE (Presidente A.S.D. Città di Ribera)

- A.S.D. CITTÀ DI RIBERA.

La Procura Federale, con nota 2766/462pf13-14/GT/dl del 23 settembre 2015 ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Sergio Giannone (Presidente A.S.D. Città di Ribera), per rispondere nella qualità, stagione sportiva 2013-2014, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 comma 1 C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 1bis comma 1 del nuovo C.G.S.), in relazione all'art. 38 comma 3 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere partecipato al 1° Torneo "Alleanza Toro S.p.A.", categoria pulcini misti, svoltosi i giorni 7 e 8 dicembre 2013 e regolarmente autorizzato, pur non avendo calciatori tesserati in numero sufficiente per la disputa delle gare, così come previsto dal punto 2 dell'autorizzazione di cui al regolamento del Torneo.

Con la medesima nota è stata altresì deferita la sopra indicata società, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto addebitato al suo Presidente, secondo il principio dell'immedesimazione organica.

All'udienza dibattimentale le parti deferite, seppure debitamente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolta.

Il rappresentante della Procura Federale, ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi dodici a carico di ognuno dei Presidenti deferiti e dell'ammenda di € 1.500,00 a carico di ognuna delle Società deferite.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, risultando *documentalmente* la partecipazione al Torneo in questione, come detto regolarmente autorizzato, senza che risultasse alcun calciatore tesserato per la categoria di riferimento.

E' ben noto, infatti, che per il combinato disposto dei citati articoli del C.G.S., del Regolamento della L.N.D. e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, è fatto obbligo alle Società che svolgono attività giovanile disciplinata dal Settore, di tesserare federalmente anche quei calciatori inquadrati ed utilizzati nei "Centri di Avviamento allo Sport" e nelle "Scuole di Calcio", a solo titolo didattico e formativo, non fosse altro che per garantire loro le tutele medico-sportive e assicurative previste dalle norme vigenti.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

a carico del sig. Sergio Giannone la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lett. h) per mesi tre;

a carico della A.S.D. Città di Ribera la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 10 novembre 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**